

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2015, n. 17-1114

Proroga in sanatoria dell'efficacia della DGR 12 luglio 2011, n. 24-2327 di giudizio positivo di compatibilità ambientale e Valutazione d'Incidenza sul "Progetto definitivo di rinaturazione e riassetto idraulico della golena destra del fiume Po, tra il Ponte di Pieve del Cairo e il Ponte di Mezzana Bigli, nel Comune di Isola Sant'Antonio (AL), relativamente all'inizio dei lavori. Cod. M1903A.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

In data 20 novembre 2009 il sig. Federico Radice Fossati presentava all'Organo Tecnico della Regione Piemonte domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al “Progetto definitivo di rinaturazione e di riassetto idraulico della golena destra del fiume Po, tra il Ponte di Pieve del Cairo ed il Ponte di Mezzana Bigli, nel Comune di Isola Sant’Antonio (AL)”, allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Il progetto rientrava nella categoria progettuale n. 5 dell'allegato A1 della l.r. 40/1998 (come aggiornato dalla D.G.R. 19 marzo 2002 n. 75-5611) – Cave e torbiere che ricadono anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale; il progetto era stato presentato anche ai sensi dell’art. 36 delle “Norme di Attuazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI)” e in coerenza alla Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione, approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po n. 8/2006 del 5 aprile 2006 (punto 6. Procedure della Direttiva) e successivo DPCM 5 giugno 2007.

Con deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2011, n. 24 – 2327 veniva espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e Valutazione d’Incidenza sul progetto “Progetto definitivo di rinaturazione e di riassetto idraulico della golena destra del fiume Po, tra il Ponte di Pieve del Cairo ed il Ponte di Mezzana Bigli, nel Comune di Isola Sant’Antonio (AL)”; come di norma l’atto deliberativo contiene una serie di condizioni attuative finalizzate a mitigare ulteriormente gli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente.

Con la medesima deliberazione, in applicazione del comma 9, dell’articolo 12 della l.r. 40/1998, si definiva che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, avesse efficacia per la durata di tre anni “decorrenti dalla data del presente atto deliberativo”.

Con la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 9 – 377 del 6 ottobre 2014 veniva corretto l’errore materiale relativo alla decorrenza dei termini, modificando la locuzione “tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo” con la locuzione “tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto” e comunicato agli uffici delle Direzioni competenti di assumere come data di riferimento, dalla quale inizia la decorrenza dei tre anni sopra citati, la comunicazione, inviata al proponente con la nota n. 2239/DB1605 del 16 febbraio 2012, della favorevole conclusione del procedimento istruttorio condotto ai sensi della l.r. 69/1978.

In data 17 dicembre 2014 il sig. Piero Pissavini Amministratore delegato della ditta Cavalieri s.r.l., in qualità di attuatore dell’intervento in oggetto, a suo tempo presentato dal sig. Federico Radice Fossati, ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, 17 in Torino e presso il Settore Programmazione e monitoraggio attività estrattive, istanza di proroga dell’efficacia della DGR 12 luglio 2011 n. 24 – 2327, con la quale è stato espresso il positivo

giudizio di compatibilità ambientale in merito al progetto in oggetto, relativamente all'inizio dei lavori di coltivazione della cava.

L'istanza è stata corredata con la documentazione prevista dalla D.G.R. 7 novembre 2011, n. 55 – 2851 con la quale l'Amministrazione regionale ha definito le indicazioni procedurali in merito ai procedimenti di proroga dei provvedimenti finali della fase di valutazione dell'impatto ambientale; dalla documentazione presentata, riferita alle diverse componenti ambientali, emerge come il Quadro Ambientale descritto nell'elaborato, Studio di Impatto Ambientale, a suo tempo presentato, sia immutato e che pertanto rimangano valide le analisi degli impatti e le progettualità predisposte.

La Direzione Competitività del Sistema Regionale ha provveduto a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di proroga dei termini di efficacia della D.G.R. 12 luglio 2011 n. 24 – 2327, e di avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 sul Bollettino ufficiale n. 1 del 9 gennaio 2015, individuando il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 e seguenti della medesima legge 241/1990; a seguito della presentazione dell'istanza e degli elaborati allegati non sono pervenute osservazioni del pubblico.

Al fine di una valutazione collegiale dell'istanza il Responsabile del Procedimento ha convocato, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990, una riunione di Conferenza di Servizi che si è tenuta in data 27 gennaio 2015.

Come risulta dal verbale della suddetta riunione di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i pareri non ostativi alla proroga da parte della Provincia di Pavia, con nota prot. n. 3515 del 21.01.2015, dell'AIPO, con nota prot. n. 1511 del 27.1.2015 e dell'ASL AL sede di Casale Monferrato, con nota del 27.1.2015, e anche i rappresentanti dell'Ente di Gestione dell'Area protetta e del Comune di Isola Sant'Antonio presenti alla riunione hanno confermato il loro parere favorevole alla proroga.

In sede di riunione della Conferenza il Proponente ha integrato la documentazione allegata alla domanda consegnando i rilievi aggiornati dell'alveo del fiume Po, corredati dalla relazione di commento.

Successivamente, con nota n. 1726 del 12 febbraio 2015, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Novara Verbania Alessandria, a seguito dell'acquisizione della documentazione presentata dal Proponente, ha confermato, in relazione alle competenze di cui al D.Lgs. 42/2004, il parere favorevole espresso con la nota n. 5265 dell'8 settembre 2010.

In conclusione, alla luce della documentazione tecnica acquisita, di quanto emerso nella riunione della Conferenza di Servizi e preso atto che il quadro ambientale dell'area non è mutato, emerge che per la realizzazione dell'intervento permangono i presupposti di compatibilità ambientale di cui alla D.G.R. 12 luglio 2011, n. 24 – 2327 e che pertanto l'efficacia della medesima deliberazione possa essere prorogata ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998.

Tutto ciò premesso;

vista la l.r. 14 dicembre 1998 n. 40 e il d.lgs. 152/2006;

vista la D.G.R. 7 novembre 2011, n. 55 – 2851 con la quale l'Amministrazione regionale ha definito le indicazioni procedurali in merito ai procedimenti di proroga dei provvedimenti finali della fase di valutazione dell'impatto ambientale;

per quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

1. Ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, il giudizio positivo di compatibilità ambientale e di Valutazione d'Incidenza, espresso con la D.G.R. 12 luglio 2011, n. 24 – 2327 relativo al “Progetto definitivo di rinaturazione e di riassetto idraulico della golena destra del fiume Po, tra il Ponte di Pieve del Cairo ed il Ponte di Mezzana Bigli, nel Comune di Isola Sant'Antonio (AL)”, mantiene la sua efficacia ed è prorogato in sanatoria per ulteriori 3 (tre) anni.
2. Il giudizio positivo di compatibilità ambientale e di Valutazione d'Incidenza, espresso con la D.G.R. 12 luglio 2011, n. 24 – 2327 e relativi allegati manterrà pertanto la sua efficacia per ulteriori 3 (tre) anni cioè sino al 16 febbraio 2018.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/1998, nonché depositata presso la Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, e presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998 e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera a) e dell'art. 40 del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)